COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 7.11.2008
COM(2008) 685 definitivo

2008/0202 (AVC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome della Comunità, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che approva l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito denominato: "accordo agricolo") è entrato in vigore il 1° giugno 2002.

La Confederazione svizzera si è impegnata a recepire nella legislazione nazionale le disposizioni della direttiva n. 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, la quale modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE; della direttiva n. 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità; della direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano; del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; nonché le disposizioni in materia di salute e benessere degli animali e l’insieme delle disposizioni per la relativa applicazione in materia di controllo delle importazioni nell’Unione dai paesi terzi.

La Confederazione svizzera si è impegnata a recepire nella legislazione nazionale le disposizioni del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio.

Le disposizioni di cui all’allegato 11 dell’accordo agricolo vanno modificate di conseguenza. Il 25 ottobre 2004, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con la Confederazione svizzera al fine di modificare l’accordo agricolo, aggiornandone e adeguandone le disposizioni (SEC(2004)1043 F del 12 agosto 2004). Conformemente alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, dell’accordo agricolo, la procedura di modifica di cui all’articolo 11 dell’accordo non si applica all’allegato 11. La modifica dell’allegato 11 deve pertanto essere approvata tramite una procedura identica a quella prevista per l’accordo stesso.

Nell’attesa che si svolgano le procedure interne previste dalle parti, l’applicazione provvisoria della suddetta decisione permette di tener conto dei cambiamenti indotti dalla modifica delle appendici dell’allegato 11 e dalla soppressione dei controlli veterinari alle frontiere dal 1° gennaio 2009.

La Commissione sottopone pertanto al Consiglio due proposte di decisioni relative, rispettivamente, alla firma con applicazione provvisoria e alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla modifica dell’allegato 11 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera del 21 giugno 1999 relativo al commercio di prodotti agricoli, come figurano in allegato.

La presente decisione non ha alcuna incidenza finanziaria sul bilancio della Comunità europea.

La modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.*

* * *

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla firma, a nome della Comunità, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 310, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 25 ottobre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con la Confederazione svizzera al fine di modificare l'accordo agricolo, aggiornandone e adeguandone le disposizioni (SEC(2004)1043 F del 12 agosto 2004).

(2) La Comunità e la Confederazione svizzera hanno negoziato un accordo che modifica l'allegato 11 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera del 21 giugno 1999 sul commercio di prodotti agricoli.

(3) È opportuno che detto accordo si applichi in via provvisoria dal 1° gennaio 2009, in attesa che vengano espletate le procedure interne previste dalle parti.

(4) Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, è opportuno firmare l'accordo che figura in allegato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata la firma, a nome della Comunità, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, fatta salva la sua conclusione in data successiva.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva di conclusione.

Articolo 3

In attesa che vengano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione, l'accordo si applica in via provvisoria dal 1° gennaio 2009, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 3 dell'accordo allegato.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

2008/0202 (AVC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

che approva l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 310, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo che modifica l'allegato 11 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera del 21 giugno 1999 sul commercio di prodotti agricoli.

(2) Detto accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, in data xx.xx.2008, lasciandone impregiudicata l'eventuale conclusione, in data successiva, conformemente alla decisione xx/xxx/CE del Consiglio, del xx.xx.2008.

(3) È opportuno approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea, l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'allegato 11 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera del 21 giugno 1999 sul commercio di prodotti agricoli

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata "Comunità", e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata "Svizzera",

entrambe denominate "parti",

considerando quanto segue:

(1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera del 21 giugno 1999 sul commercio di prodotti agricoli (di seguito denominato "accordo") è entrato in vigore il 1° giugno 2002.

(2) L'allegato 11 dell'accordo riguarda le misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti animali (di seguito "allegato 11").

(3) La Svizzera si è impegnata a recepire nella propria legislazione le disposizioni del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio[1]. Le parti devono pertanto modificare l'accordo onde tener conto dell'estensione del suo campo di applicazione ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.

(4) La Svizzera si è impegnata a recepire nella propria legislazione le disposizioni della direttiva n. 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, la quale modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE[2]; della direttiva n. 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità[3]; della direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano[4]; del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali[5]; nonché le disposizioni in materia di salute e benessere degli animali e l'insieme delle disposizioni per la relativa applicazione nel settore del controllo delle importazioni nell'Unione dai paesi terzi; le parti sono pertanto tenute ad adeguare le disposizioni dell'accordo.

---

1 GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.
2 GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
3 GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
4 GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
5 GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(5) Le modifiche e gli adeguamenti indotti dall'evoluzione delle rispettive legislazioni esulano dalle competenze del comitato misto veterinario. È pertanto necessario aggiornare e modificare l'allegato 11 dell'accordo.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Alla fine del paragrafo 1 dell'articolo 1 dell'allegato 11 è aggiunto il seguente terzo trattino:

"– sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.".

2. Il titolo I dell'allegato 11 è modificato come segue:

"Scambi di animali vivi, dello sperma, degli ovuli e degli embrioni relativi, nonché movimenti a carattere non commerciale di animali di compagnia".

3. L'articolo 3 del titolo I dell'allegato 11 è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 3

Le parti convengono che gli scambi di animali vivi, dello sperma, degli ovuli e degli embrioni relativi, nonché i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia si effettueranno conformemente alle legislazioni di cui all'appendice 2. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice."

Articolo 2

L'articolo 15 dell'allegato 11 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 15
Prodotti di origine animale: controlli alle frontiere e canoni

I controlli relativi agli scambi di prodotti animali tra la Comunità e la Svizzera vengono effettuati conformemente alle disposizioni di cui all'appendice 10."

Articolo 3

Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle loro procedure interne.

Le parti si notificano a vicenda l'avvenuto espletamento di tali procedure.

Il presente accordo si applica provvisoriamente dal 1° gennaio 2009, in attesa che le parti abbiano espletato le rispettive procedure interne.

Articolo 4

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, e ciascuna di queste versioni fa ugualmente fede.

In fede di che, i plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Fatto a…, il

Per la Comunità europea *Per la Confederazione svizzera*